

Aviva Valore Futuro

Piano Individuale Pensionistico
di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione



Forme pensionistiche complementari individuali
attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita

(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa di “Aviva Valore Futuro – Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione”.

Il presente documento è valido a decorrere dal 25 ottobre 2016.

1. REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

I contributi versati dall'Aderente alle Forme Pensionistiche Complementari di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a Euro 5.164,57. Se l'Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Si specifica che, qualora l'Aderente sia iscritto a più Forme Pensionistiche Complementari, ai fini del calcolo della deduzione si deve tenere conto dei contributi complessivamente versati.

Il limite annuo di Euro 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle Forme Pensionistiche Complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

L'Aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato – ovvero alla data in cui sorge il diritto alla prestazione – i versamenti che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Le somme versate dall'Aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di Euro 5.164,57). Sulle somme eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (Euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a Euro 2.582,29 in ciascun anno.

2. REGIME FISCALE DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI INDIVIDUALI ATTUATE MEDIANTE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA (PIP)

Per le Forme Pensionistiche Complementari Individuali attuate mediante Contratti di Assicurazione sulla Vita, il risultato netto, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20 per cento, si determina per ciascun contratto sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell'anno, il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno.

I proventi relativi alla parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati emessi dagli Stati che assicurano un adeguato scambio di informazioni individuati nel decreto del Ministero delle Finanze 09.08.2016 (cosiddetta white list), sono soggetti a tassazione con aliquota del 20 per cento applicata ad una base imponibile pari al 62,5 per cento dell'ammontare realizzato per tener conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile.

Tale regime si applica anche nel caso in cui l'Aderente si avvalga delle facoltà di richiedere l'accesso alle prestazioni oltre l'età pensionabile.

L'eventuale risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi.

3. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Sulla parte imponibile (ossia al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva annuale del 20 per cento in capo alla forma pensionistica e agli importi non dedotti) delle prestazioni pensionistiche comunque erogate, maturata con decorrenza 1° gennaio 2007, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento.

La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15 per cento di 0,30 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari (a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi), fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9 per cento una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare. Ai fini di tale riduzione per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalle date di iscrizione: se quest'ultima è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni.

I rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita erogata sono assoggettati annualmente all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26 per cento applicata alla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari.

I proventi delle polizze vita, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati, sono soggetti a tassazione con aliquota del 26 per cento applicata ad una base imponibile pari al 48,08 per cento dell'ammontare realizzato per tenere conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile.

I rendimenti finanziari in oggetto sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione in quanto soggetti all'imposta di cui sopra.

In caso di trasferimento da altra forma pensionistica complementare, l'eventuale quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.

Parimenti, ai fini della tassazione, le quote di TFR, maturate entro il 31/12/2006 e successivamente conferite alle forme pensionistiche concorreranno ad incrementare convenzionalmente le posizioni individuali in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito.

Per rispettare la normativa in materia di previdenza complementare le prestazioni in forma di rendita devono costituire almeno il 50 per cento del montante finale accumulato. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata interamente in forma di capitale. Per montante finale accumulato deve intendersi il montante effettivamente esistente senza tener conto delle somme già erogate per anticipazione e non reintegrate.

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi possono alternativamente richiedere:

- la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in capitale (ivi compresa, dunque, la quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007), applicando anche sul montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007 il regime tributario vigente al 31 dicembre 2006;
- mantenere la distinzione fra il maturato prima e dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 252/2005, applicando al primo la disciplina fiscale vigente al 31 dicembre 2006 e sul secondo il nuovo regime.

Le anticipazioni e i riscatti sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta che viene applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23 per cento.

Tuttavia, vi sono alcune eccezioni in relazione alle quali la normativa in vigore dal 2007 prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 15 per cento sull'ammontare imponibile, ridotta progressivamente fino al

9 per cento di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione:

- anticipazioni (per un importo massimo pari al 75 per cento) richieste dall'Aderente per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- riscatti parziali (fino al 50 per cento della posizione individuale maturata) determinati dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa dell'Aderente o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 4 anni;
- riscatto della posizione operato dagli eredi/beneficiari a causa della morte dell'Aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal Decreto Legislativo 252/2005.

Avvertenza: il presente documento non si applica ai dipendenti pubblici per i quali vale la normativa vigente.

Aviva S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_spa@legalmail.it



Aviva S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 247.000.000,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284961 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09269930153 Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00081 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00008